

Il calo-scuola, la Flc Cgil presenterà ricorso al Tar

La scure del dimensionamento potrebbe abbattersi su 828 istituti al termine del prossimo triennio. Via anche un dirigente su dieci. Braccio di ferro con Regioni e sindacati: "Faremo ricorso al Tar"

20/07/2023

DA LASTAMPA.IT

Elisa Forte

La prima preside in Italia a fare ricorso al giudice del lavoro nel 2018 contro la reggenza di un secondo istituto fu Mariapia Veladiano, scrittrice di romanzi di successo e autrice di libri dedicati alla scuola come luogo di resistenza etica e civile. Quasi 40 anni di servizio in Veneto: prima come insegnante di Lettere e poi, negli ultimi dieci, nel ruolo di preside. Ne ha viste tante: riforme, turnover dei ministri dell'Istruzione (si calcola che in 25 anni, da Berlinguer a Bianchi, in media siano cambiati ogni due anni), circolari e decreti. Dire no alla doppia reggenza fu una scelta dettata dalla sua attenzione ai diritti degli studenti. Una posizione in difesa della scuola che faccia il possibile per non lasciare nessuno indietro. «Il ricorso l'ho perso, è prevalso il bene comune», dice. Sul mancato accoglimento il giudice scrive: «Per le abnormi conseguenze che lo stesso importerebbe ove accolta».

Dunque, meglio non dare il via a pericolosi precedenti. Tanto più alla luce di ciò che sta per accadere nella scuola italiana. Entro tre anni potrebbero sparire 700 istituti scolastici. E nel frattempo, nei prossimi due - questa è una decisione già presa - saranno tagliate 128 scuole: 828 in meno. Il nuovo numero minimo per mantenere l'autonomia diventerà di 961 allievi. Taglio del 10% (827 unità, 72 in meno già dal prossimo anno scolastico) anche dei posti di dirigenti scolastici e dsga (direttore dei servizi generali e amministrativi): a chi rimane sarà chiesto di occuparsi di più scuole. Altro che presidi a chilometro zero, come sognava Veladiano. Lei la conosce bene, la scuola. Conosce le parole dell'accoglienza, dell'ascolto, della cura. Invece, ci si troverà (o ritroverà) ad avere istituti che distano chilometri, scavallano montagne, fiumi e mari. La popolazione scolastica nel giro di dieci anni passerà dagli oltre 8 milioni attuali a meno di 7: la decrescita, insieme ai vincoli imposti dall'Ue con il Pnrr, secondo il governo Meloni, è alla base del cosiddetto dimensionamento scolastico. In altre parole: tagli alle scuole, meno reggenze. Il braccio di ferro tra Regioni (alcune di centrodestra come la Sardegna e l'Abruzzo) e i sindacati, da una parte, e il ministero dell'Istruzione e del Merito dall'altra, è in corso. Ferma è l'opposizione della **FLC CGIL-Scuola**. La **segretaria Fracassi** la traduce in numeri «eloquenti e drammatici». «Al termine del prossimo triennio le 8.007 istituzioni scolastiche esistenti, attraverso smembramenti e accorpamenti di plessi e sedi, dovrebbero diventare 7.309.

Saranno dunque soppresse circa 700 unità scolastiche, il 9%, con pesantissime ripercussioni sul sistema educativo», spiega. «La scuola non va declassata ma rafforzata: torniamo al dimensionamento umano - esorta Fracassi -. Noi diciamo no alla super-scuola dei grandi numeri con alla guida un solo dirigente». «Ho una domanda per il ministro - aggiunge - quando abolirà le classi pollaio? Stiamo andando nella direzione sbagliata».

Sugli accorpamenti scolastici la Campania è stata la prima Regione a fare ricorso davanti alla Corte Costituzionale per dire no alla soppressione di 120 scuole, il 16% del totale. Le Regioni di centrosinistra sono allineate e decise a impugnare i tagli. Il ricorso lo farà anche la CGIL. «Ci rivolgeremo al Tar», annuncia Fracassi. «Questo è il dimensionamento più alto. Non ricordo una riduzione percentuale del 18% (in Sardegna), del 22% (in Calabria) e addirittura del 24 per cento (in Basilicata)». Le fusioni, per il 70%, sono concentrate al Sud. In Liguria sono previsti tagli del 10,7%. In classifica seguono Piemonte (5,6%), Lombardia (3,4%) ed Emilia (3,9%). In Puglia le scuole a rischio sono 58: «Siamo contrari alle decisioni del ministro Valditara - sottolinea l'assessore regionale all'Istruzione Sebastiano Leo -. È antitetico parlare di superamento delle povertà educative e dei gap sociali e poi tagliare sulla scuola, la nostra più potente arma contro le povertà. Abbiamo presentato ricorso: siamo in attesa che la Consulta si pronunci a fine novembre. Gli alunni non sono numeri». Dopo la sentenza che non accolse il ricorso contro la doppia reggenza, Mariapia Veladiano decise di lasciare La scuola, poco più di due anni prima

dell'età pensionabile. «Cosa che non avrei mai pensato di fare, ma il rapporto di fiducia con l'amministrazione pubblica lo sentivo caduto. È stata una scelta devastante perché ho adorato la scuola», racconta l'insegnante- scrittrice. Sui tagli esorta: «Non fate le tabelline ma valutate quartiere per quartiere con estrema passione e amore di quello che si ha davanti. Ogni sottrazione impoverisce la scuola di attenzione e cura verso i ragazzi». «A Vicenza - conclude Veladiano - abbiamo scuole abnormi con 2.200 studenti. La reggenza costa un decimo. Un dirigente titolare, indennità comprese, percepisce 2.800-3.000 euro, la reggenza costa allo Stato solo 350 euro». Chi ci guadagna? -

Circolare supplenze 2023. Il Ministero fornisce l' informativa sulla nota con le regole per il prossimo anno. Necessari diversi chiarimenti

Vari nodi da sciogliere: graduatorie tardive straordinario bis, spezzoni fino 6 ore, ricorso all'interpello in caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto.

18/07/2023

Circolare delle supplenze

Il Ministero dell'Istruzione e Merito ci ha fornito l' informativa sulla Circolare delle supplenze 2023, la nota che contiene le indicazioni relative alla stipula dei contratti a TD per l'a.s. 2022/23.

Tempistiche della domande

Sia per quel che riguarda le nomine da GPS I fascia sostegno, che per le nomine da GAE e GPS al 31 agosto e 30 giugno ricordiamo che [le domande sono presentate dal 17 luglio \(h. 9,00\) al 31 luglio \(h. 14,00\)](#) su Istanze online.

Nomine da GPS I fascia sostegno finalizzate al ruolo

Gli aspiranti possono partecipare alla procedura compilando l'apposita sezione della piattaforma. La nomina avviene nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia delle GPS per posto di sostegno. La mancata assegnazione dell'incarico per le tipologie di posto di sostegno e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato (se si compila l'apposita sezione dell'istanza).

Mini call veloce GPS
Se residuano posti da assegnare dopo le nomine effettuate dalla GPS sostegno della provincia di riferimento sarà attivata una call-veloce aperta ai docenti inseriti a pieno titolo in prima fascia e elenchi aggiuntivi di altre province. Si può fare domanda di assunzione per una o più province di un'altra regione (anche diversa da quella in cui si è inseriti).

Attenzione! Coloro che non ottengono una nomina nella loro provincia in quanto hanno omissso delle preferenze per posti che erano disponibili non saranno ammessi alla call veloce.

Posti disponibili per la call veloce sostegno
Saranno pubblicati sui siti istituzionali degli Uffici Scolastici territoriali.

Domanda call veloce sostegno
Si può fare entro 48 ore dall'apertura delle funzioni. Gli Uffici pubblicano l'elenco di coloro che hanno presentato istanza, graduato sulla base degli elementi già presenti nella base dati delle GPS. L'elenco è pubblicato prima dell'assegnazione delle sedi.

Nomine dei docenti vincitori del concorso straordinario bis (previste dall'articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)
Nei casi di graduatorie tardive, che anche quest'anno ci sono, sebbene in misura assai inferiore allo scorso anno, gli Uffici scolastici regionali procederanno autonomamente a determinare le fasi di

convocazione ai fini dell'assegnazione agli aspiranti della provincia e della sede, utilizzando il sistema informativo (cosiddetto INR).

Posti a tempo determinato assegnati con la procedura informatizzata

- a) supplenze annuali su posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre da assegnare con termine al 31 agosto
- b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per posti non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre con contratto al 30 giugno

Posti assegnati con nomina da graduatoria d'istituto

Supplenze temporanee con termine all'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio

MAD e Interpello

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, si può conferire la supplenza da MAD purché l'aspirante non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia. In via residuale rispetto al ricorso alle MAD le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell'abilitazione o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all'Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito. A questa procedura possono partecipare anche i docenti inseriti in GPS.

Docenti di ruolo accesso all'art. 36 del CCNL

È previsto che i docenti di ruolo ne possano usufruire per accedere alla procedura di assunzioni da GPS 1 fascia e anche per l'accesso agli altri incarichi di supplenza. Tuttavia, come stabilito dall'articolo 3, comma 3, del D.M. n. 138 del 2023, il docente tenuto allo svolgimento dell'anno di prova non può accettare nomine a tempo determinato.

Scuola primaria

I posti, gli spezzoni orari ed i posti part-time devono essere integrati con le ore di programmazione: da 1 a 11 ore si aggiunge un'ora di programmazione, da 12 a 22 ore si aggiungono 2 ore. Detto criterio vale anche per i posti e gli spezzoni di educazione motoria nella scuola primaria. La quantificazione così determinata dovrà essere acquisita al sistema informativo (cosiddetto INS).

Inglese

Nella scuola primaria, le ore di inglese che non sia stato possibile assegnare al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto in possesso di idoneità all'insegnamento della lingua inglese.

Metodi differenziati.

Per gli incarichi nelle sezioni di scuola dell'infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica

Educazione motoria

Per l'insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria, si attinge dalle GPS delle classi di concorso A048 e A049. I dirigenti scolastici valuteranno la possibilità di assegnare l'insegnamento di educazione motoria a docenti di scuola primaria facenti parte dell'organico dell'autonomia, in possesso dei titoli di studio previsti, previa acquisizione della disponibilità in tal senso. Per le supplenze da conferire sulla base dello scorrimento delle graduatorie di istituto, in assenza di graduatorie specificamente riferite all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, gli istituti comprensivi utilizzano le graduatorie della classe di concorso A049, mentre le direzioni didattiche possono fare riferimento alle graduatorie delle scuole viciniore

Spezzoni pari o inferiori a 6 ore settimanali

Nella scuola secondaria le ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali, che non concorrono a costituire cattedra, si possono attribuire con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola forniti di specifica abilitazione per l'insegnamento. La priorità va al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario, successivamente al personale con contratto ad orario completo - prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale

con contratto a tempo determinato - fino al limite di 24 ore settimanali. In subordine, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.

Personale educativo dei convitti

In caso di incapienza o esaurimento delle GAE e delle GPS del personale educativo e delle graduatorie delle singole istituzioni educative, tutte le disponibilità sono assegnate contestualmente in base alle GAE e alle GPS della provincia, consentendo il diritto di opzione agli aspiranti.

Priorità di scelta della sede. Spetta, nell'ordine, ai beneficiari degli articoli 21, 33, comma 6, e 33, commi 5 e 7, della legge 104/92. Nello specifico:

1. articolo 21 della legge 104/92 (aspiranti con disabilità e con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge n. 648/1950);
2. articolo 33, comma 6, della legge 104/92 (aspiranti con disabilità grave);
3. articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: figlio; tutela legale; fratello/sorella nel caso i genitori del soggetto con grave disabilità siano scomparsi ovvero totalmente inabili);
4. articolo 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92 (aspiranti che assistono soggetti con disabilità grave: coniuge; genitore).

Per il personale che assiste parenti con disabilità grave, il beneficio risulta applicabile per le scuole ubicate nel medesimo comune di residenza della persona assistita o, in carenza di disponibilità in tale comune, in comune vicinore."

Si ricorda che la precedenza di cui alla L 104/92 viene applicata solamente rispetto agli aspiranti individuati nello stesso turno di nomina per lo stesso insegnamento, graduatoria e fascia. Ai sensi del DL n. 105/2022 non sussiste il requisito del referente unico per beneficiare della priorità.

Richiesta del part time

Il C.C.N.L. 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. L'accesso al part-time avviene nei limiti stabiliti dall'articolo 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008 (limite del 25% della dotazione organica complessiva del personale a tempo pieno. Per la scuola secondaria il calcolo è fatto sulla singola classe di concorso.

Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.

Pubblicazione degli esiti delle procedure

E' previsto che le informazioni riguardanti le operazioni di conferimento delle supplenze siano pubblicate sul sito istituzionale di ciascun ufficio competente.

Nodi problematici da sciogliere

Come FLC CGIL abbiamo segnalato diverse problematiche, tra cui rimangono ancora elementi di criticità relativi a:

1. modalità e tempi di assegnazione dei posti del concorso straordinario bis per le graduatorie tardive;
2. interpello per nomina dei supplenti in caso di esaurimento delle graduatorie d'istituto: abbiamo chiesto di rafforzare questa procedura che rispetto alle MAD ha il grande vantaggio di non escludere i precari inseriti nelle GPS che non hanno ottenuto una nomina nella propria provincia;
3. utilizzazione degli spezzoni pari o inferiori a 6 ore nella procedura informatizzata per costituire posti orario, in modo da favorire il completamento da parte dei supplenti che non riescono ad ottenere un posto intero;
4. modifica della nota nella parte in cui vieta l'accesso all'art. 36 del CCNL scuola ai docenti neo-assunti e ai docenti che hanno differito l'anno di prova;

5. estensione al personale educativo delle indicazioni su MAD e Interpello previste per gli altri docenti.
6. previsione nell'algoritmo della possibilità di ripescaggio per gli aspiranti non soddisfatti nel turno di nomina.

Tutte le richieste poste dalla FLC CGIL si sono caratterizzate come proposte costruttive e concrete, tese a un funzionamento più efficace della macchina amministrativa e dei servizi scolastici che, nell'ambito del reclutamento, hanno conosciuto sicuramente momenti migliori. Per questo è giusto ricordare che rafforzare il confronto con il sindacato, costruire occasioni di dialogo con tempi congrui e distesi, sarebbe auspicabile e utile alla scuola.

Supplenze 2023/2024: personale ATA, il MIM ha emanato la nota operativa annuale

Confermate le disposizioni dello scorso anno scolastico. Riepilogo delle principali disposizioni contenute nella nota.

19/07/2023

Il 19 luglio 2023 il Ministero ha emanato la [circolare annuale 43440](#), contenente le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2023/2024.

L'Amministrazione non ha recepito le nostre richieste avanzate al [tavolo d'informativa](#).

In sintesi, **riepiloghiamo di seguito le principali disposizioni contenute nella nota riguardanti il personale ATA:**

- i posti (ad eccezioni di quelli dei DSGA), che non sia stato possibile assegnare a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell'attività didattica;
- per le supplenze vengono utilizzate le graduatorie permanenti provinciali e, in caso di esaurimento di queste, le residue disponibilità sono assegnate dai Dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie d'istituto;
- l'accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell'attività didattica non preclude la possibilità di accettare altra proposta di supplenza per un diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche;
- in caso di supplenze attribuite su spezzone orario, si ha diritto al completamento orario. È possibile lasciare un part-time per accettare un posto intero, purché, al momento della convocazione, non vi fosse disponibilità per un posto intero. Il completamento può essere fatto solo tra posti dello stesso profilo;
- per quanto riguarda la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente, permane il divieto di sostituzione (leggi di Bilancio 2015 e 2018). Di conseguenza, i Dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi al personale Assistente amministrativo e Assistente tecnico, salvo che nelle scuole con meno di tre posti in organico di diritto e, nelle altre scuole, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza; al personale Collaboratore scolastico (in assenza di delibera motivata da parte del Dirigente scolastico) per i primi sette giorni di assenza;
- è prevista la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina;

- per il profilo di DSGA, la copertura dei posti disponibili e/o vacanti in sedi normo-dimensionate avviene secondo le modalità previste dall'art. 14 del CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie;
- all'esito della procedura selettiva del personale ex LSU e Appalti storici (art. 58, comma 5-*septies* DL 69/2013), in corso di espletamento, laddove dovessero residuare dei posti, verranno fornite, da parte del MIM, specifiche e separate indicazioni per il conferimento di eventuali supplenze;
- la stipula del contratto rende immediatamente fruibili gli istituti di aspettativa e congedo previsti dal CCNL;
- è prevista la possibilità di differire la presa di servizio per i casi contemplati dalla normativa (es. maternità, malattia, infortunio, etc...);
- nel caso in cui, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità, o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto;
- il CCNL 2006/2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale fino al termine delle attività didattiche. Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale, possono concorrere alla costituzione di posti a tempo pieno, anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa scuola;
-
- sono, inoltre, previsti: la priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano degli articoli 21, 33, comma 6, e 33 commi 5 e 7 della legge 104/1992 e il diritto alla riserva dei posti, di cui alla legge 68/1999, nonché ex D. Lgs. 66/2010, artt. 678, comma 9, e 1014, comma 3, nei confronti del personale iscritto nelle graduatorie permanenti.